

ON.LE CONSIGLIO DI STATO

**Ricorso in appello avverso provvedimento cautelare e richiesta di
abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.**

Nell'interesse di **Mariateresa Sepe**, [REDACTED], nato a [REDACTED],
[REDACTED] e residente in [REDACTED],
rappresentata, difesa e meglio generalizzata, giusta procura speciale in calce al
ricorso introduttivo, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e
Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le
comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle
mails info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec*
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it,
elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale
Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro
tempore*, **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II** in persona del
Rettore *pro tempore*, **L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI "LUIGI VANVITELLI** in persona
del Rettore *pro tempore*
e nei confronti dell'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA** in persona del Rettore
p.t., e degli altri controinteressati in atti

per la riforma

dell'ordinanza emessa dal TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 297/2023
reg. prov. cau., n. 14121/2022 r.g., pubblicata in data 16 gennaio 2023 e mediante
cui si rigettava la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente e la stessa veniva
condannata al pagamento delle spese legali.

IN FATTO E SUL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

a. Sulla correzione del compito di soggetto terzo. La sig.ra Sepe
Mariateresa si iscriveva alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e
Chirurgia svolgendo il test presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La ricorrente svolgeva il test preselettivo presso il Complesso universitario di Monte S. Angelo, complesso didattico edificio 2, mentre la prima preferenza espressa era per la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università Vanvitelli di Napoli (confr. doc. n. 18).

In data 23 settembre 2022, tramite la propria pagina personale sul sito www.universitaly.it, veniva a conoscenza che il punteggio attribuitole era pari a 0.10 (confr. doc. n. 17). Punteggio oltretutto inverosimile e anche quasi impossibile da ottenere rispondendo a tutte le domande se si considera anche la carriera scolastica della ricorrente sempre eccellente, tant'è che conseguiva il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti.

A seguito di accesso agli atti, in data 25 ottobre 2022, la ricorrente riceveva copia della scheda anagrafica (confr. doc. n. 9), della scheda delle risposte (confr. doc. 10), delle domande e della c.d. malacopia (confr. doc. n. 11), oltre ai verbali redatti durante lo svolgimento del test dalla commissione e sin da subito disconosceva il risultato e la paternità.

Analizzando la documentazione consegnatale dall'Ateneo (che manifestava grande disponibilità nel rintracciare le prove dell'istante) la ricorrente si rendeva conto che la scrittura posta sulle domande e sulla malacopia non era la propria, diversamente la Sepe Mariateresa riconosceva come propria la scheda anagrafica. La ricorrente visionando poi i verbali consegnati si rendeva altresì conto che il giorno di espletamento della prova preselettiva alcuni studenti avevano denunciato e chiesto che venisse verbalizzato il fatto che alcuni commissari (dopo l'espletamento della prova e l'avvenuta consegna dei compiti da parte dei candidati) avevano aperto gli scatoloni (che dovevano rimanere sigillati), avevano tirato fuori tutte le schede anagrafiche ed i compiti per visionarli uno ad uno e per poi riposizionarli all'interno degli scatoli. Tale circostanza veniva puntualmente verbalizzata da altri candidati con cui l'istante non ha alcun rapporto: *“(...) i commissari (...) a seguito della consegna della scheda anagrafica e del foglio risposte, sono stati visti aprire i plichi maneggiandoli, contandoli e*

riposizionandoli all'interno dell'apposito scatolo" (confr. Verbale del 6 settembre 2022, verbale n. 2 allegato 13).

Contestualmente la ricorrente conferiva mandato al dott. Luca De Risi, perito grafologo iscritto all'a.g.i. con tessera n. 2914, al fine di verificare l'autenticità della grafia posta sul compito consegnato dall'Ateneo (confr. doc. 12).

Il grafologo analizzata la grafia presente sui fogli delle domande e sulla malacopia e confrontata in primis con quella della scheda anagrafica (che la Sepe Mariateresa riconosce come propria) e le altre scritture comparative giungeva alle seguenti conclusioni: *"dal confronto tra gli scritti in verifica con quelli comparativi offertimi in uso e raccolti in corso di attività, sono emerse delle palesi e sostanziali disuguaglianze di tipo dinamografico.*

Pertanto, è possibile sostenere che colui che scrive il test in verifica non è lo stesso che ha scritto le comparative ... Dette disuguaglianze grafiche, sostanziali e non puramente formali che, presenti nella scrittura di Mariateresa Sepe rendono concreta ed evidente la incompatibilità grafodinamica e dinamogena esistente tra la firma in verifica e le comparative in uso della presente indagine. Lo scritto in verifica e le comparative presentano di fatto significative e sostanziali disuguaglianze in tutti i parametri scritturali così come sopra ben evidenziato" (confr. Pagg. 72 – 74 perizia in atti doc. n. 12).

Non vi è alcun dubbio che quindi il compito corretto dal CINECA non è quello svolto dalla Sepe Mariateresa considerando che la scrittura ivi apposta (per la soluzione dei quesiti) non è della ricorrente.

Successivamente l'Ateneo, a seguito di ulteriore istanza, ha prodotto gratuitamente tutti i c.d. fogli domande dei candidati che hanno partecipato al test (il questionario con le domande diverse per ogni singolo candidato) e la c.d. malacopia. Tra i 47 compiti d'aula forniti dall'Ateneo la Sepe ha individuato il proprio foglio domande (confr. doc. n. 13), ove sono ampiamente sviluppati i propri calcoli e riportate piccole frasi e parole che rendono palesemente individuabile, anche da un soggetto non tecnico, il proprio compito.

La Sepe richiedeva quindi al consulente tecnico una seconda perizia (confr. doc. n. 14) atta ad accertare la paternità del compito che concludeva proprio con la indubbia riconducibilità del secondo compito alla ricorrente: “... *Gli scritti apposti sul test di medicina preparato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 13/12/2022 sono stati vergati, senza alcun dubbio, dalla mano della signora Sepe Mariateresa essendo riferibili e riconducibili al suo alveo scrittorio, per la quale ragione, sono autografati*”.

Oggi in atti vi sono quindi ben due perizie giurate che dimostrano come il punteggio di 0.10 è stato attribuito alla Sepe a seguito della correzione del compito sbagliato.

a.2. Sulla correzione del compito. In atti si allega la ricostruzione puntuale del punteggio (effettuata tramite il confronto tra le risposte segnate sul foglio quesiti e le risposte corrette ministeriali, confr. doc. n. 15) della ricorrente atta a dimostrare che questa (in base al suo reale compito) otteneva un punteggio pari a 43,80, con la certa collocazione in posizione utile per l’immatricolazione.

La ricorrente ha indicato come prime sedi: Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Napoli "Federico II" 1, Medicina Salerno, Medicina Napoli "Federico II" – Tecnologica, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina HT - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Molise. **In tali prime sedi della Sepe residuano ancora posti disponibili, e nello specifico residuano 17 posti disponibili per Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), 5 posti per Medicina Napoli "Federico II" – Tecnologica, 8 posti per Medicina Roma "Tor Vergata", 21 posti per Medicina Polo Pontino - La Sapienza, 2 posti per Medicina Policlinico - La Sapienza, 1 posti per Medicina S. Andrea - La Sapienza, 26 posti per Medicina Molise.**

b. Sulle ulteriori irregolarità verbalizzate. L'Ateneo, ha messo a disposizione anche i verbali ma anche i verbali della commissione concorsuale (n. 2 e n. 3); come riportato nel verbale n. 2 della commissione esaminatrice, *“all’atto della consegna del materiale di Aula, la Commissione prende atto, dalla lettura dei verbali, dei seguenti eventi avvenuti nelle aule indicate: IA1 1 plico sostituito per foglio risposte lesionato; IA2 segnalazioni di irregolarità di alcuni studenti senza riscontro da parte del personale di aula come da verbale di aula; TA04 segnalazioni di irregolarità di alcuni studenti senza riscontro da parte del personale di aula come da verbale di aula; B03 segnalazione di irregolarità segnalata da 3 candidati (all. 13), la Commissione, esaminata la questione, non rileva irregolarità”*. Ancora, nella medesima documentazione (verbale n. 2, doc. n. 7), vengono riportate dichiarazioni da parte di alcuni candidati i quali affermano che *“i commissari dell’aula B03, a seguito della consegna della scheda anagrafica e del foglio risposte, sono stati visti aprire i plichi maneggiandoli, contandoli e riposizionandoli all’interno dell’apposita scatola”*.

Ciò a riprova del fatto che si sono configurate gravi irregolarità della procedura concorsuale; tale aspetto è confermato da ulteriori dichiarazioni rilasciate da altri candidati e messe a verbale, i quali affermano che *“alla fine della prova i Commissari hanno chiesto ai candidati di lasciare sul banco sia la busta contenente il questionario (ovvero il testo delle domande con le cinque risposte possibili) che il foglio di controllo del plico (istruzioni di compilazione dei documenti della prova)...”* (confr. dichiarazioni in atti doc. n. 20).

Tali circostanze evidenziano come la prova svolta presso la Federico II sia stata caratterizzata da una serie di irregolarità che ad oggi rendono ancor più necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare monocratico per la tutela dei diritti di parte ricorrente, che ci riserviamo di tutelare sin da ora mediante la successiva proposizione di un procedimento per la querela di falso del predetto verbale insistendo nelle more nella tutela cautelare.

c. **Sull'ordinanza impugnata.** L'ordinanza di primo grado rigettava la domanda cautelare della ricorrente pur non contestando che il compito che aveva determinato l'attribuzione del punteggio di 0.10 non era della ricorrente. Difatti nell'ordinanza di primo grado, si effettua una mera ricostruzione formale dei codici alfanumerici presenti sulla scheda risposte sulla scheda anagrafica e sul compito arrivando a sostenere che la mera corrispondenza di tali codici alfanumerici sia sufficiente per superare le censure sollevate dalla ricorrente. A detta del Collegio di primo grado, la corrispondenza dei detti codici legittima l'attribuzione del punteggio attribuito alla Sepe: *“denota il collegio che il dato che vale inequivocabilmente a collegare alla ricorrente quest'ultimo modulo risposte e ad individuare lo stesso come il modulo risposte attribuibile alla ricorrente, è il “codice etichetta”, ossia il codice alfanumerico “022220112114231” prestampato sulle etichette adesive gemelle”* confr. ordinanza pagg. 7 – 8).

Nessuna rilevanza viene data al fatto che il compito corretto non sia della Sepe. Il collegio si trincerava dietro una ricostruzione prettamente formale dei codici alfanumerici che ha come conseguenza estrema la legittimazione del punteggio attribuito alla Sepe Mariateresa pur essendo noto che il compito corretto non è stato redatto dalla stessa. Ad oggi difatti l'ordinanza di primo grado nulla dice sulle due perizie grafologiche giurate in atti (confr. doc. nn. 12 e 14) e risolve la problematica della paternità del compito attenendosi ad un dato meramente formale ossia quella della coincidenza dei codici alfanumerici perdendo anche di vista l'obiettivo finale della selezione e di ogni concorso pubblico, ossia la selezione dei meritevoli in base alle proprie capacità: *“Rimarca il Collegio che l'attribuzione alla ricorrente della paternità del modulo che ha generato il punteggio attribuito, è stata riconosciuta nei sensi testé illustrati, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente documenti n. 9, 10 e 11 poc'anzi scandagliati”* (confr. ordinanza pag. 8). A parere di chi scrive per la

presente fase cautelare era stato ampiamente fornito un principio di prova con le dichiarazioni allegate, gli estratti dei verbali, due perizie giurate, la ricostruzione dei compiti ecc.

Non vi è alcun dubbio che i codici alfanumerici avevano la finalità di garantire la correttezza del concorso ed in primis proprio della paternità dei compiti, ma per assurdo nel caso di cui in parola, per come si argomenta nella decisione cautelare appellata, diventano lo strumento per violare proprio le regole concorsuali e condannano la Sepe all'esclusione per un compito redatto da altro soggetto e che per un evidente errore è stato associato alla sua persona.

Difatti l'intera normativa concorsuale richiamata anche nell'ordinanza impugnata aveva tra le varie finalità quella di garantire la corrispondenza tra l'identità del candidato e il compito dallo stesso svolto, garanzia che nel caso di specie è totalmente saltata.

Neanche le numerose segnalazioni verbalizzate durante la prova dai candidati spingevano il Collegio ad una più approfondita analisi della situazione, ma anche in questo caso ci si limitava ad asserire che le segnalazioni venivano effettuate in aule diverse da quelle in cui la Sepe svolgeva il test e che in ogni caso la Commissione reputava le stesse superflue.

Ebbene, a parere della scrivente difesa quantomeno le numerose segnalazioni degli studenti (che venivano riportate a verbale molto probabilmente in quanto i candidati insistevano in tal senso) avrebbero dovuto quantomeno spingere la riflessione oltre il dato formale, considerando che sicuramente la prova si è svolta quantomeno nella totale confusione e che trattasi di una prova selettiva per l'ingresso all'università e si verte di diritti della vita e del diritto costituzionale allo studio.

E' evidente che ne caso che ci occupa vi sia stata una confusione tra il modulo risposte e i fogli contenenti i quesiti risolti dalla Sepe Mariateresa e che molto probabilmente le motivazioni di tale inversione sono da ricercare nella confusione con cui veniva gestita l'intera prova, dal momento del deposito dei quesiti (da

parte della commissione) sui tavoli, al momento dell'apposizione delle etichette innanzi la commissione in contemporanea tra diversi candidati, al momento successivo di riapertura dei plichi.

Certo è che la Sepe svolgeva il proprio compito in maniera ottimale e che il punteggio ad oggi attribuito alla stessa non è quello del compito dalla stessa svolto.

IN DIRITTO

1. Violazione di legge. Violazione dei principi in materia concorsuale.

Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione del principio del favor participationis. Lesione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Error in procedendo e in iudicando. Violazione della par condicio con gli altri partecipanti. Violazione del principio della buona fede.

Sulla violazione del legittimo affidamento.

1.a. Sulle perizie giurate. Sul principio di prova. Il perito grafologo interpellato e che ha redatto la prima perizia (giurata) depositata in atti (doc. n. 12), ha potuto appurare e giurare sotto la sua responsabilità anche penale come la grafia presente sulla c.d. malacopia e sulle domande rintracciabili sulla pagina personale della ricorrente del sito ww.universitaly.it non sia della Sepe.

Lo stesso perito, chiamato a vagliare il compito che la Sepe riconosce come proprio, a seguito della visione di tutte le c.d. "malecopie" acquisite ha verificato e giurato come tale compito sia della ricorrente (confr. doc. 14).

La grafia presente sulle domande è stata comparata non solo con il materiale del test, ma altresì con dei vecchi compiti in classe svolti dalla Sepe durante l'ultimo anno scolastico (recanti il timbro dell'istituto scolastico e acquisiti con accesso agli atti) e che quindi alcun dubbio lasciano sulla paternità autografa degli stessi. Del resto è un'Amministrazione terza ad attestare che tali compiti (depositati presso i propri uffici) sono stati redatti senza alcun

dubbio dalla Sepe alla presenza di un proprio rappresentante e di soggetti terzi, molto tempo addietro quando non si poteva certo sapere quanto sarebbe poi accaduto.

Nella seconda perizia resa a seguito della consegna dei compiti, si giura che la grafia della Sepe e quella del compito consegnato successivamente con l'accesso agli atti coincidono palesemente. A parere di chi scrive e al di là delle perizie giurate il dato è chiaro e il Giudicante lo può valutare come perito peritorum. Ciò che vuole sottolineare la presente difesa è che se le perizie in atti dimostrano scientificamente quanto sostenuto dalla ricorrente, questa è stata vittima un errore talmente palese da parte dell'Amministrazione facilmente verificabile anche da un non addetto ai lavori.

1.b. Quanto riportato è la dimostrazione che il compito inizialmente attribuito alla Sepe non è quello da lei svolto, ma soprattutto è la prova provata come il punteggio di 0.10 attribuito inizialmente alla ricorrente non sia veritiero, ma il frutto di un evidente scambio di plichi e di compiti.

Diversamente ricorreggendo il compito della Sepe in base alle risposte da questa fornite nella c.d. malacopia riconosciuta si ha la prova di come questa sia stata lesa; difatti la ricorrente rispondeva bene a 34 quesiti; ometteva la risposta di n. 8 quesiti ed errava nel risolvere n. 18 quesiti per un totale di 43,80 punti (confr. doc. n. 15).

Ad oggi l'ultimo immatricolato presso la prima scelta dell'Ateneo ha un punteggio di 36,70 e senza alcuna ombra di dubbio la ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso una delle scelte date (se non in prima sede, Federico II) già dal primo o al massimo dal secondo scorrimento.

1.c. L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione non può certamente ricadere su parte ricorrente che si limitava a partecipare al test selettivo e risolveva correttamente i quesiti, facendo anche legittimo affidamento sull'azione amministrativa e quindi sul regolare svolgimento della prova.

Ad essere violati e traditi sono i principi cardine dell'azione amministrativa e sottesi alle procedure concorsuali pubbliche che hanno la finalità di selezionare i meritevoli da valutarsi nella maniera più obiettiva possibile e che vale a maggior ragione in una procedura preselettiva per l'ingresso all'università.

Nel caso di cui in parola l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria (si ricorda a noi stessi che in base all'art. 7 del bando di concorso e della normativa sottesa che si impugna, *“i candidati (...) che non riportino nella valutazione del test un punteggio minimo pari a venti (20) punti sono dichiarazioni non idonei; non verranno pertanto, inseriti in graduatoria”*) e della mancata immatricolazione, è del tutto illegittima e motivata su presupposti del tutto erronei.

Ad oggi la Sepe Mariateresa si vede preclusa la possibilità di potersi immatricolare al corso di laurea ambito per fatti a lei del tutto estranei, che le impedivano la possibilità di concorrere a parità di condizione con gli altri candidati. Ad essere violato è altresì l'interesse stesso dell'amministrazione che attraverso una operazione selettiva aveva la finalità di individuare i soggetti più meritevoli ottenendo l'immatricolazione al corso di studi ambito.

Diversamente la Sepe era vittima di un palese errore che ne inficiava irrimediabilmente la posizione e che richiede un intervento dell'Ill.mo Collegio. Essendo difatti l'esclusione (sub specie di non collocamento in graduatoria) dalla procedura la sanzione più grave che si può infliggere al candidato è necessario che la sanzione sia posta a tutela di requisiti o elementi considerati essenziali per la procedura amministrativa (ex multis Tar Lazio, Sez. II – ter, n. 5748 del 17 giugno 2009). *“Va rilevato, infatti, che l'esclusione da una procedura selettiva per pubblico concorso è disposta sempre per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione, alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e*

buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione” (così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6039 del 27 ottobre 2005). “*Appaiono assistite da ‘boni juris’ i rilievi dei ricorrenti riferiti alla espressione, sia pure con ritardo rispetto alla formale scadenza, della loro opzione per le sedi dell’Ateneo prescelto, che invece ha costituito motivo della loro non ammissione alla iscrizione*” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 13 gennaio 2012, n. 151; T.A.R. Catania, Sez. II, 3 settembre 2009, n. 462, C.G.A. ord. n. 355/08; Sez. III, ord. 7 giugno 2012, n. 545).

D'altra parte, “*l'Amministrazione ha un precipuo interesse allo specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui, per esempio, il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione deve essere interpretato in base al comune canone di ragionevolezza e comunque senza incidere sulla par condicio*” (così TAR Napoli n. 5629 del 1 dicembre 2011). Sempre nella citata pronuncia, è stato poi del tutto condivisibilmente affermato, che: “*sebbene l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. La portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor participationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale*”. Più in generale è noto che “*ogni provvedimento amministrativo che incide sulla sfera giuridica del*

privato cittadino, deve ben tenere a mente “specie dopo la L. 21 luglio 2000 n. 205, i criteri - nel confronto tra esercizio della potestà pubblica e tutela delle posizioni delle parti interessate – di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza” (T.A.R. Campania, Sez. I, 14 ottobre 2002, n. 1617) ed evitare, così la materializzazione del famoso brocardo latino summum ius, summa iniuria.

2. Violazione e falsa applicazione delle linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e D.M. del 1 luglio 2022, prot. n. 1110, A.A. 2022 – 2023 e relativi allegati. Violazione del principio dell’anonimato. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza Falsa rappresentazione dei fatti. Inopportunità.

2.a. Dai documenti e dai verbali trasmessi si evincono una serie di irregolarità durante la fase di svolgimento dei test a medicina presso l’Università degli Studi di Napoli, irregolarità del tutto diffuse, tanto che non coglie nel segno l’asserzione dell’Ateneo secondo cui *“solo nel verbale n. 2 della Commissione veniva annotata un’unica segnalazione riportante quanto occorso in un’aula diversa (B03) da quella ove l’istante ha svolto la propria prova”* (confr. riscontro Ateneo del 13 dicembre 2022).

L’Ateneo, a seguito delle dovute operazioni di rinvenimento della documentazione richiesta, ha messo a disposizione sia i verbali dell’Aula G02, ove la ricorrente ha svolto la prova, ma anche i verbali della commissione concorsuale (n. 2 e n. 3) utili per la verifica degli adempimenti in capo alla commissione e la cui disciplina è rinvenibile nel decreto ministeriale (riscontro accesso agli atti del 06.12.2022 e del 13.12.2022).

E’ opportuno affermare che, come riportato nel verbale n. 2 della commissione esaminatrice, *“all’atto della consegna del materiale di Aula, la Commissione prende atto, dalla lettura dei verbali, dei seguenti eventi avvenuti nelle aule*

indicate: IA1 1 plico sostituito per foglio risposte lesionato; IA2 segnalazioni di irregolarità di alcuni studenti senza riscontro da parte del personale di aula come da verbale di aula; TA04 segnalazioni di irregolarità di alcuni studenti senza riscontro da parte del personale di aula come da verbale di aula; B03 segnalazione di irregolarità segnalata da 3 candidati (all. 13), la Commissione, esaminata la questione, non rileva irregolarità”.

Ancora, nella medesima documentazione (verbale n. 2), vengono riportate dichiarazioni da parte di alcuni candidati i quali affermano che *“i commissari dell’aula B03, a seguito della consegna della scheda anagrafica e del foglio risposte, sono stati visti aprire i plichi maneggiandoli, contandoli e riposizionandoli all’interno dell’apposita scatola”.*

Ciò a riprova del fatto che si sono configurate gravi irregolarità della procedura concorsuale; tale aspetto è confermato da ulteriori dichiarazioni rilasciate da altri candidati e messe a verbale, i quali affermano che *“alla fine della prova i Commissari hanno chiesto ai candidati di lasciare sul banco sia la busta contenente il questionario (ovvero il testo delle domande con le cinque risposte possibili) che il foglio di controllo del plico (istruzioni di compilazione dei documenti della prova)...”* (confr. dichiarazioni in atti).

Tutto ciò premesso, conferma la tesi secondo la quale, durante la fase di svolgimento del test di medicina per l’a.a. 2022/23, all’interno dell’Ateneo napoletano si sono verificate una serie di irregolarità procedurali nelle varie aule del Polo in cui la Sepe sosteneva il test, che nel caso della ricorrente portavano evidentemente alla confusione dei compiti.

Come difatti già dedotto il MUR sia nelle linee guida sia nell’allegato 1 al D.M. 583/2022 detta una serie di regole procedurali da seguirsi dal momento di consegna dei plichi sino al sigillo degli scatoloni contenenti i compiti dei candidati, regole che hanno la finalità di garantire la legittimità della prova e di evitare anche situazioni di confusione (come quelle verificatesi in diverse aule

dell'Ateneo resistente) che avrebbero potuto portare ad errori come quello patito dalla Sepe.

3. Sulla condanna alle spese.

Del tutto immotivata e non allineata rispetto agli stessi precedenti dello stesso TAR (nelle camere di consiglio del 21 dicembre 2022 e dell'11 gennaio 2023 venivano emanati diversi provvedimenti cautelari anche di rigetto, ma nessuno di questi prevedeva la condanna alle spese; nn. **7999/2022 , 7998/2022, 7997/2022, 7996/2022, 7994/2022, 7993/2022, 7992/2022, 7990/2022, 7988/2022, 7987/2022, 7984/2022, 253/2023, 251/2023 R.G**) è la condanna alle spese di parte ricorrente disposta con l'ordinanza impugnata.

Del resto come sopra lungamente dedotto la Sepe agiva in giudizio dando piena prova dell'illegittimità dell'azione amministrativa e soprattutto del fatto che il punteggio attribuitole non corrispondeva al proprio compito. La Sepe per far fronte all'onere probatorio della fase cautelare affrontava anche le spese per ben due consulenze tecniche calligrafiche giurate. Come se non bastasse poi oltre alle spese del giudizio introduttivo, la Sepe notificava anche i motivi aggiunti (sollecitati dallo stesso TAR con richiesta di tutela cautelare monocratica per le lezioni in corso) al fine di impugnare tutti gli atti rilasciati a seguito di accesso agli atti con cui venivano rilasciati i compiti dei presenti nell'aula della candidata. Palese è quindi che la ricorrente poneva in essere un atteggiamento conforme ai criteri di buona fede e ai principi processuali alla luce dei quali appare del tutto immotivata e ingiusta la detta condanna alle spese che dovrà essere necessariamente riformata. Non può difatti non dimenticarsi che la Sepe ricorreva in giudizio in quanto le è stato attribuito un punteggio errato a seguito della correzione del compito di un soggetto terzo.

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.c.

La parte ricorrente formula sin da ora richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. alla luce dell'urgenza che caratterizza la presente decisione considerando

che parte ricorrente necessita di conoscere in tempi brevi la possibilità di immatricolarsi al corso di studi onde evitare il protrarsi di un irrimediabile danno e comunque per tutti i motivi di cui in atto. Ad oggi oltretutto il naturale scorrimento dei posti rischia di coprire tutti i posti liberi e che con il suo punteggio l'istante può ottenere senza avere ancora controparti o soggetti controinteressati.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Essendovi ancora posti disponibili, nell'ottica di un contemperamento di interessi è ad avviso di chi scrive opportuna l'immatricolazione in prima sede a seguito del punteggio conseguito dalla ricorrente.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva, di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi (cfr. *ex multis* Tar Lazio, Sez. III, decreto n. 6446/2022, accolta nel merito con sentenza n. 16039/2022, decreto n. 7091/2022 successivamente confermato con sentenza n. 16797/2022, decreti nn. 7438/2022, 7537/2022, 7342/2022, 7538/2022, 7417/2022, 7594/2022, 7633/2022, 7641/2022, 7646/2022, 7649/2022).

Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente e un caso veramente peculiare e forse anche irripetibile, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio che, di fatto, non vi è in quanto sono in corso le ammissioni successive all'esito del passato contenzioso.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che le lezioni sono già iniziate e risultano calendarizzate. Di conseguenza la ricorrente potrebbe partecipare alle stesse evitando qualsiasi pregiudizio che potrebbero comportare ulteriori ritardi nel percorso accademico e l'accumularsi degli esami, interi e parziali, in un'unica seduta d'esame.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto. È inoltre

opportuno sottolineare che, a fronte di una valutazione della domanda cautelare e dei suoi presupposti, essendo in gioco il diritto allo studio costituzionalmente garantito è sempre, da un ventennio, stata condotta, ritenendo, a fronte di elementi di fumus, “*in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi (...) ordinando all’Ateneo di immatricolare l’appellante al corso di laurea in medicina chirurgia presso la stessa Università*” (cfr. solo da ultimo ordd. nn. 1872 e 1879/19 citate anche dalla successiva giurisprudenza della Sezione – 23 maggio 2019, n. 2579/19).

La misura cautelare, al contrario, in tali casi, riesce ad allineare le posizioni facendo giungere, tutti, ammessi ed esclusi su quel singolo vizio, con la *res adhuc integra* sino al merito cosicché, in ipotesi di accoglimento, si possa evitare l’annullamento consolidando, esclusivamente, la posizione dei ricorrenti o, al contrario, giungendo ad un annullamento che, comunque, coinvolga tutti e non solo gli ammessi.

La mancata concessione della cautelare, incide negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell’*agere* dell’amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venire meno l’interesse concreto all’azione dei soggetti lesi stante una prospettiva eccessivamente diluita nel tempo dell’esito del contenzioso. Il premio dell’effettività della tutela concretizzatosi nell’ammissione cui la giurisprudenza è approdata, pertanto, appare anche il frutto del ruolo di “sentinella” che l’ordinamento conferisce al cittadino concorrente senza il quale, probabilmente, mancherebbe qualunque controllo non solo da parte del G.A. ma anche da parte di altri organi a ciò deputati.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell’art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità

telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti bandi a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, anche previo accoglimento delle istanze sopra formulate, proceda con la riforma dell'ordinanza cautelare impugnata e per lo effetto voglia ammettere parte ricorrente al corso di laurea cui aspira.

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi, si chiede:

- 1) In via principale l'accoglimento del ricorso anche in via cautelare, disponendo l'iscrizione in sovrannumero della ricorrente presso l'ateneo di prima opzione (Medicina - Vanvitelli), ove con il punteggio di 43,80 conseguito si posiziona utilmente, ove vi sono ancora posti disponibili;
- 2) in via subordinata nell'ammissione sovrannumeraria (ciò in considerazione della circostanza che lo scorso anno la ripetizione della prova per i disabili è intervenuta a distanza di quasi un anno) in prima sede (Medicina – Vanvitelli) anche in attesa della rivalutazione della prova e in subordine della ripetizione della prova;
- 3) in via ancora subordinata, si richiede la ripetizione della prova, immediata, con predisposizione delle cosiddette astreinte (Ord. n. 3929/2017 del Consiglio di Stato), ai sensi e per effetto dell'art. 114, co. 4 c.p.a. e così come disposto in casi analoghi dal Consiglio di Stato.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi.

Roma, 24 gennaio 2023.

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,

aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti